



COMUNE DI SALUGGIA

DETERMINAZIONE

**AREA TECNICO URBANISTICA
SERVIZI URBANISTICA – EDILIZIA PRIVATA – SUAP –
AMBIENTE (SU ISTANZA DI PARTE) – CATASTO**

N.6 DEL18/07/2014

N. 146 DEL 18/07/2014 REG.GEN

OGGETTO:

AUTORIZZAZIONE PER LE EMISSIONI IN ATMOSFERA PROVENIENTI DA STABILIMENTI NUOVI, DA MODIFICARE O DA TRASFERIRE. STABILIMENTI DI CUI ALL'ART. 281, COMMA 3 D.LGS. 152/2006. DITTA SORIN SITE MANAGEMENT S.r.l.

IL RESPONSABILE DELLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE

1. Visto il D.Lgs. 03.04.2006 n. 152, parte V e s.m.i., recante norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera;
2. Visto l'art. 269, commi 2 e 8 del D.Lgs. 03.04.2006 n. 152, parte V e s.m.i. che sottopone a preventiva autorizzazione la costruzione di un nuovo stabilimento, il trasferimento di stabilimento in altra località e la modifica sostanziale di uno stabilimento, la quale comporti variazioni qualitative e/o quantitative delle emissioni inquinanti;
3. Considerato che, ai sensi degli artt. 269 e 271 del D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. l'autorizzazione stabilisce, in ogni caso, la quantità e la qualità delle emissioni misurate secondo metodologie prescritte, eventuali prescrizioni legate al convogliamento od alla gestione delle emissioni diffuse, nonché il periodo che deve intercorrere tra la messa in esercizio e la messa a regime degli impianti;
4. Visto l'art. 281 comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. nell'ambito del quale ricadono gli impianti termici civili con potenza termica nominale superiore ai 3MW (assimilabili ad impianti industriali) che, precedentemente, non ricadevano nell'ambito di applicazione del DPR 203/88 e che, pertanto, essi devono essere provvisti di autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
5. Visto l'Allegato I alla parte V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
6. Vista la D.D. n. 362 del 21.11.2011 "Autorizzazione di carattere generale per le emissioni in atmosfera provenienti da stabilimenti in cui sono eserciti impianti di climatizzazione " emessa dalla Regione Piemonte;

7. Considerato che, inizialmente, la scadenza per la presentazione delle domande per gli impianti termici civili con potenza termica nominale superiore a 3 MW era fissata entro 15 mesi dall'entrata in vigore del D.Lgs. 152/2006 e, cioè, nell'ottobre 2007 e che, in seguito, con il D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69, tale scadenza è stata prorogata al 31.07.2012;
8. Considerato che, quindi, la Ditta SORIN Site Management S.r.l. con impianti termici con potenza termica nominale superiore ai 3 MW doveva presentare domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. per tutto lo stabilimento, entro il 31.07.2012;
9. Visto che tale domanda è stata presentata alla Provincia di Vercelli in data 29.10.2007 al prot. 0057690/000;
10. Visto il DPR n. 160/2010 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133" entrato in vigore in data 01.10.2011 che, nell'art. 2, ha individuato il SUAP quale unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività, ed ha disposto l'obbligo per le imprese di presentare le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni e le comunicazioni concernenti le attività ed i relativi elaborati tecnici esclusivamente in modalità telematica al SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive) competente per il territorio in cui si svolge l'attività e è situato l'impianto;
11. Considerato che l'istanza della SORIN Site Management S.r.l. è pervenuta prima che il DPR 160/2010 entrasse in vigore e che, al fine di non aggravare il procedimento in questione, la Provincia di Vercelli ha ritenuto opportuno avviare il procedimento con le modalità in vigore alla data di presentazione dell'istanza;
12. Visto l'art. 7 del DPR 160/2012 nel quale è individuato il SUAP come l'organo competente all'adozione del provvedimento conclusivo, che costituisce ad ogni effetto, titolo unico per lo svolgimento delle attività richieste;
13. Considerato che, con nota prot. n. 0083080/000 del 09.10.2012, la Provincia di Vercelli ha richiesto approfondimenti in merito alla gestione degli impianti termici di altre aziende del gruppo SOGIN che sono attive nel comprensorio di Saluggia;
14. Vista la nota prot. n. 0101215/000 del 13.12.2012 con la quale la Provincia di Vercelli ha indetto apposita Conferenza di Servizi (prima seduta del 23.01.2013) ai sensi degli artt. 14 e seguenti della Legge n. 241/1990, convocando le seguenti amministrazioni: ARPA Piemonte – Dipartimento di Vercelli, ASL "TO4" – Dipartimento di prevenzione – SISP, il Comune di Saluggia e la Ditta stessa;
15. Visto il successivo parere rilasciato da ARPA Dipartimento di Vercelli prot. n. 26509 del 20.03.2013;
16. Viste le integrazioni richieste in sede di prima seduta e fornite dalla Ditta alla Provincia di Vercelli in data 06.09.2013 prot. n. 0069467/000 del 12.09.2013;
17. Vista la nota prot. n. 0071867/000 del 20.09.2013 della Provincia di Vercelli di convocazione della seconda seduta di Conferenza di Servizi tenutasi in data 09.10.2013;
18. Visto il successivo parere rilasciato da ARPA Dipartimento di Vercelli prot. n. 92433 del 11.10.2013;
19. Visto il parere favorevole con prescrizioni degli enti convocati alla Conferenza di Servizi in data 09.10.2013 fermo restando la trasmissione delle analisi dei parametri polveri, CO, ossidi di azoto e ossidi di zolfo per i punti di emissione E1 ed E2, inviate dalla Ditta alla Provincia di Vercelli in data 15.04.2014, prot. n. 12307;
20. Visto il D.P.R. n. 59/2013 e s.m.i. , "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'art. 23 del decreto-legge 5/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 35/2012 che ha introdotto l'autorizzazione unica ambientale (AUA);

21. Vista la L.R. n. 60 del 13.04.1995 recante “Istituzione dell’Agenzia Regionale per la protezione ambientale”;
22. Preso atto della Determinazione Dirigenziale n. 1442 del 06.06.2014, pervenuta al SUAP scrivente a mezzo posta elettronica certificata in data 03.07.2014, prot. n. 5348, della Provincia di Vercelli – Settore Tutela Ambientale – Ufficio Rifiuti, Emissioni in Atmosfera, Inquinamenti e Bonifiche, provvedimento avente ad oggetto “D.Lgs. 03.04.2006 n. 152, parte V. art. 269 e e.m.i.. Autorizzazione per le emissioni in atmosfera provenienti da stabilimenti nuovi, da modificare o da trasferire. Stabilimenti di cui all’art. 281, comma 3. Ditta SORIN Site Management S.r.l. – Comune di Saluggia”;
23. Visto il Decreto Sindacale N. 11 del 05.06.2014 in forza del quale la scrivente è autorizzata ad emettere il presente atto;

DETERMINA

recependo integralmente i contenuti della Determinazione Dirigenziale n. 1442 del 06.06.2014, pervenuta al SUAP scrivente dalla Provincia di Vercelli a mezzo posta elettronica certificata in data 03.07.2014, prot. n. 5348, la Provincia di Vercelli – Settore Tutela Ambientale – Ufficio Rifiuti, Emissioni in Atmosfera, Inquinamenti e Bonifiche, avente ad oggetto “D.Lgs. 03.04.2006 n. 152, parte V. art. 269 e e.m.i.. Autorizzazione per le emissioni in atmosfera provenienti da stabilimenti nuovi, da modificare o da trasferire. Stabilimenti di cui all’art. 281, comma 3. Ditta SORIN Site Management S.r.l. – Comune di Saluggia”, allegata alla presente e formante parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- Di autorizzare la Ditta SORIN Site Management S.r.l., con sede legale in Milano, Via Benigno Crespi n. 17 – ai sensi dell’art. 269 del D.Lgs. 03.04.2006 n. 152, parte V e s.m.i. alle emissioni in atmosfera dello stabilimento sito in Saluggia, Via Crescentino snc, fatto salvo ogni altro parere, nulla osta, autorizzazione, ecc. previsto dalla normativa vigente, alle seguenti condizioni:
 - 1) L’autorizzazione è vincolata al rispetto delle Disposizioni generali di seguito indicate;
 - 2) L’autorizzazione è vincolata al rispetto dei limiti di emissione e delle prescrizioni indicate nell’Allegato A;
 - 3) Il termine per la messa a regime degli impianti nuovi o adeguati è quello riportato nell’Allegato A;
 - 4) La Ditta dovrà effettuare i controlli secondo la periodicità e le modalità riportate nell’Allegato A;
 - 5) Il codice attribuito allo stabilimento da citare in ogni successiva comunicazione è quello indicato nell’Allegato A;
 - 6) Si riserva di modificare la presente autorizzazione secondo quanto disposto dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
 - 7) Sono fatte salve, ferme restando al riguardo le responsabilità del soggetto come sopra autorizzato, le autorizzazioni e prescrizioni di competenza di altri enti e/o organismi, nonché le altre disposizioni legislative e regolamentari comunque applicabili in riferimento all’attività dell’impianto, con particolare riferimento alle competenze comunali in materia di lavorazioni insalubri, alla disciplina della sicurezza sui luoghi di lavoro, alle disposizioni in materia edilizio-urbanistica e di prevenzione incendi ed infortuni.

Disposizioni generali:

La Ditta deve comunicare al SUAP competente per territorio oggetto di intervento di modifica degli impianti od eventuali variazioni nel ciclo produttivo che comporti una variazione di quanto indicato nella documentazione presentata in istanza.

Nel caso di comunicazione di modifica non sostanziale, la Ditta deve attendere almeno SESSANTA giorni prima di procedere all’esecuzione, al fine di acquisire il parere dell’Amministrazione Provinciale in merito alla non sostanzialità delle modifiche, fatto salvo il potere dell’Amministrazione Provinciale di provvedere successivamente.

Qualora le modifiche siano ritenute sostanziali dalla Provincia, oppure ad avviso della Ditta, questa deve presentare al SUAP competente per territorio una domanda di aggiornamento dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 4 del DPR n. 59 del 13.03.2013 e s.m.i.

La Ditta dovrà presentare al SUAP competente per territorio apposita domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 4 del DPR n. 59 del 13.03.2013 e s.m.i. ed ottenere la preventiva autorizzazione qualora intenda effettuare il trasferimento dello stabilimento in altra località.

La Ditta dovrà richiedere volturazione della presente autorizzazione in caso di variazione di ragione sociale.

La Ditta dovrà comunicare al SUAP la cessazione dell'attività dello stabilimento autorizzato e la data prevista per l'eventuale smantellamento degli impianti.

Ai sensi della L.R. 13.04.1995, n. 60, le attività di vigilanza e controllo del rispetto dei limiti di emissione e delle altre prescrizioni autorizzatorie sono svolte dai Dipartimenti provinciali dell'ARPA competenti per territorio.

L'Allegato A (composto di n. 6 pagine) è da considerarsi parte integrante della presente autorizzazione.

A decorrere dalla data di emanazione, il presente provvedimento, ai sensi del comma 7, art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., ha validità 15 anni e cioè fino al 05.06.2029.

La Ditta deve presentare al SUAP competente per territorio domanda di rinnovo almeno 1 anno prima della scadenza della presente autorizzazione.

- di trasmettere, per opportuna e doverosa conoscenza, copia della presente a:
 1. Ufficio Rifiuti, Emissioni in Atmosfera, Inquinamenti e Bonifiche del Settore Tutela Ambientale della Provincia di Vercelli – Via XX Settembre n. 45 – 13100 VERCELLI;
 2. A.R.P.A. Dipartimento di Vercelli – Via Bruzza n. 4 – 13100 VERCELLI;
 3. A.S.L. TO4 – Via Po n. 11 – 10034 CHIVASSO;
 4. Ufficio Ambiente del Comune di Saluggia – Piazza Municipio n. 16 – 13040 SALUGGIA (VC)
- di notificare il presente provvedimento alla Ditta SORIN Site Management S.r.l. nella persona del legale rappresentante o di altro soggetto munito di delega da parte di quest'ultimo.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Visti i pareri favorevoli preventivi di Compatibilità Monetaria, Copertura Monetaria e Regolarità Amministrativa e Contabile (Art.9, C.1, D.Lgs. 78/2009 convertito nella legge N. 102/2009 e art. 147 bis del D.Lgs 18/8/2000 n. 267 con modifiche DL 10/10/2012 n. 174)

Il Responsabile del Servizio
F.to:MARIN LINDA

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta che ai sensi dell'art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile in ordine alla copertura finanziaria del presente atto.

Comune di Saluggia, lì _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to *

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo

lì, _____

Il Responsabile dell' Area

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 18/07/2014.

Saluggia, lì 18/07/2014

Il Responsabile dell'Area

F.to:MARIN LINDA

